

TITOLO IV

ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 19 - Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione territoriale

1. Le prescrizioni degli articoli 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 15bis, 16, 16 bis, 16 ter, 17 prevalgono, ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell'art. 17, della l.r. n.9/1993, sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e vincolano, in base al combinato disposto del comma 4, dell' art. 17 della l.r. n.9/1993, del comma 5 dell'art. 2 della l.r. n.36/1997 e del comma 3 dell'art.8 della l.r. n.18/1999, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.
2. Il Piano specifica quali previsioni impongono l'adeguamento da parte dei Comuni, i cui territori rientrano nell'ambito di applicazione del Piano, dei rispettivi strumenti urbanistici entro e non oltre il termine di 270 gg. dalla data della sua entrata in vigore ai sensi del comma 3, dell'art.17, della l.r. n.9/1993.
3. Il Comune, in sede di redazione dello strumento urbanistico generale o di variante integrale, è tenuto ad effettuare la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni dello strumento urbanistico con il quadro del dissesto, geologico e idraulico, del corrispondente piano di bacino, al fine di conformarne le previsioni urbanistiche con la disciplina sulle relative limitazioni d'uso del suolo ivi indicata.
4. Il Comune, in sede di verifica di compatibilità, sulla base degli approfondimenti condotti in sede locale:
 - a) qualora si riscontrino elementi di difformità rispetto al quadro rappresentato dal piano di bacino vigente relativamente alle perimetrazioni ed allo stato di attività delle aree classificate Pg4 e Pg3a, propone l'aggiornamento del piano di bacino, ai sensi dell'art.10 c. 5 della l.r. 58/09²³,
 - b) effettua valutazioni in merito agli elementi che hanno condotto il Piano di bacino alla classificazione delle aree Pg3b che concorrono alla definizione della zonizzazione geologica dello strumento urbanistico e stabilisce specifici regimi normativi relativamente ai contenuti delle indagini geologiche a corredo dei progetti ed alle modalità di attuazione degli interventi eventualmente consentiti.

Art. 20 - Gestione del Piano - soggetti preposti alla sua applicazione

1. Sono preposti all'attuazione del Piano, alla corretta applicazione delle sue norme, nonché alla divulgazione dei contenuti relativi, in conformità a quanto previsto dalle ll.rr. nn.4-18/1999, l'Amministrazione Provinciale di Savona ed i Comuni, i cui territori rientrano nell'ambito di applicazione del presente Piano.

²³ *Fatti salvi gli errori materiali, per le modifiche alle perimetrazioni ed allo stato di attività delle frane attive e quiescenti si rimanda agli indirizzi contenuti nell'allegato 1 della DGR 1338/2007 e nell'allegato 1 della DGR 265/2010.*